

Legge n. 23/2003 Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale	Atto n. 130 DDL di iniziativa della Giunta regionale concernente: “Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)”	Proposte di emendamenti all’atto n. 130 - DDL di iniziativa della Giunta regionale concernente: “Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)” presentate dai Consiglieri Ricci, Betti, Tagliaferri e Simonetti
		Prima dell’articolo 1 dell’atto 130 è inserito il seguente:
		Art. 0.1 (Modificazione all’articolo 1 della l.r. 23/2003)
Art.1 <i>Finalità della legge</i>		
1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, la Regione promuove politiche abitative tese ad assicurare il diritto all'abitazione ed il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario delle famiglie e persone meno abbienti e di particolari categorie sociali.		
2. Le politiche abitative si integrano con quelle di riqualificazione e rigenerazione urbana promosse dai Comuni e concorrono prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente, anche non occupato, in particolare nei centri storici.		
3. Le politiche abitative sono indirizzate:		
a) ad incrementare e riqualificare e rigenerare il patrimonio di edilizia residenziale sociale;		
b) a favorire l'ampliamento dell'offerta di alloggi		

in locazione, a canone contenuto, in particolare nei comuni ove sono presenti fenomeni di mobilità per studio o lavoro;		
c) a favorire l'acquisto della prima abitazione, con priorità per gli alloggi ricompresi in edifici esistenti, eventualmente da recuperare, anche mediante forme di " risparmio casa"		
d) a consentire, d'intesa con i Comuni interessati, l'acquisizione di aree a costi contenuti dove realizzare interventi organici di abitazioni, infrastrutture e servizi;		
e) a sostenere finanziariamente le famiglie e persone meno abbienti che abitano in locazione in alloggi di proprietà privata con canoni onerosi in relazione al reddito;		
		1. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale) è inserita la seguente:
		e-bis) a promuovere protocolli di intesa con i Comuni, l'ATER regionale di cui al comma 5, gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) e gli enti del Terzo settore, finalizzati al supporto abitativo, all'inclusione sociale e al reinserimento dei detenuti in misura alternativa alla detenzione o comunque delle persone in esecuzione penale esterna, che non dispongono di un domicilio;
f) a risolvere, anche con interventi straordinari, gravi ed imprevedibili emergenze abitative presenti nei comuni od espresse da particolari		

categorie sociali;		
g) favorire il recupero, l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare ad abitazione principale, attraverso interventi di autorecupero o autocostruzione;		
h) ad attivare iniziative di informazione e di studio sui fenomeni abitativi nella Regione.		
4. Gli interventi edilizi perseguono obiettivi di qualità e di vivibilità dell'ambiente interno ed esterno all'abitazione, coerentemente con le finalità di contenimento dei costi di costruzione, favoriscono la diffusione di soluzioni di architettura ecocompatibile e di risparmio energetico, nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile di cui alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate). Gli interventi edilizi assicurano, altresì, nel caso di recupero, il raggiungimento dei necessari livelli di sicurezza statica ed antisismica di cui alla legge regionale 1/2015. A tal fine la Giunta regionale promuove e coordina interventi volti a sperimentare nuove tipologie edilizie, materiali, tecniche d'intervento e forme di gestione.		
5. Al conseguimento degli obiettivi della presente legge concorre l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria (ATER regionale) di cui alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 (Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale), i comuni, le cooperative di abitazione, le imprese di costruzione, i privati		

singoli o associati e altri enti pubblici.		
		L'articolo 1 dell'atto 130 è sostituito dal seguente:
Art. 20 <i>Requisiti generali dei beneficiari</i>	Art. 1 (Modificazioni all'articolo 20 della l.r. 23/2003)	Art. 1 (Modificazioni all'articolo 20 della l.r. 23/2003)
1. I beneficiari dei contributi previsti nel Titolo II devono possedere uno dei seguenti requisiti:		
a) cittadinanza italiana;		
b) cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);		
c) titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);		
d) titolarità dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della		

protezione riconosciuta);		
e) titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).		
2. I soggetti di cui al comma 1 devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:		
a) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno ventiquattro mesi consecutivi;	1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale) la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "dodici"	1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 23/2003 le parole: "da almeno ventiquattro mesi consecutivi" sono abrogate.
b) condizione economica del nucleo familiare da accertarsi sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, entro i limiti minimi e massimi stabiliti per ciascuna tipologia di intervento;		
		2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente:
c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di	2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 23/2003 è abrogata.	c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, per le quali non sia stata interamente eseguita la pena, per delitti non colposi in ordine ai quali è prevista la pena detentiva non inferiore a sette anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale oppure sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.

disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione.		
3. Ai fini dell'attestazione del requisito di cui al comma 2, lettera b) , nonché di cui all' articolo 29, comma 1, lettera d) , i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea con residenza fiscale in un Paese diverso dall'Italia, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 251/2007, devono presentare, ai sensi dell' articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora risulti provata l'impossibilità di acquisire detta documentazione nel Paese di origine o di		

provenienza tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari.		
4. La Giunta regionale con propria deliberazione può autorizzare la deroga al possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b), per fare fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamità naturali.		3. Al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 23/2003 le parole: "al comma 2, lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 2, lettera b)".
Art. 20 bis <i>Requisiti speciali per particolari tipologie di intervento</i>	Art. 2 (Modificazione all'articolo 20 bis, della l.r. 23/2003)	
1. Ove previsto dalle singole misure di cui alla presente legge, sono richiesti ai beneficiari i seguenti ulteriori requisiti:		
a) non essere titolari, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento, di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio ovvero, prima di detta assegnazione, non è comunque nella disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);	1. Alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 20 bis della l.r. 23/2003, le parole: "o all'estero" e "in cui risiedono i figli" sono soppresse.	

		L'articolo 3 dell'atto 130 è sostituito dal seguente:
Art. 29 <i>Requisiti soggettivi per l'assegnazione</i>	Art. 3 (Modificazioni all'articolo 29 della l.r. 23/2003)	Art. 3 (Modificazioni e integrazione all'articolo 29 della l.r. 23/2003)
1. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 27, i beneficiari, oltre ai requisiti di cui agli articoli 20 e 20 bis, devono possedere:		
a) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel territorio del comune che emana il bando o nel territorio della Zona sociale che emana il bando tramite il comune capofila, a condizione che le stesse sussistano nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi.	1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, le parole: “cinque anni consecutivi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi consecutivi e nel territorio comunale da almeno sei mesi consecutivi precedenti la data di emanazione del bando”.	1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003 le parole: “, a condizione che le stesse sussistano nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi” sono abrogate.
b) assenza di altri procedimenti in corso per l'assegnazione di alloggi nel territorio regionale;		
c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all' articolo 178 del codice penale, per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di gioco d'azzardo di cui agli articoli 718 e 720 del codice penale, di detenzione e/o porto abusivo di armi di cui agli articoli 697 e 699 del codice penale e di traffico di armi di cui all' articolo 695 del codice penale;	2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003 è abrogata.	2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003 è abrogata
d) capacità economica del nucleo familiare		

valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, non superiore al limite stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 .		
d ter) assenza di occupazioni senza titolo di alloggi di ERS pubblica nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.	3. Alla fine della lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, le parole: “nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda” sono sostituite dalle seguenti: “alla data di emanazione del bando”	3. Alla lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003 dopo le parole: “della domanda” sono aggiunte le seguenti: “ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015)”.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto.		
		4. Il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:
3. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d ter), nonché quelli di cui agli articoli 20, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, lettera c), e 20 bis, comma 1 , lettere a) e b), devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare del beneficiario	4. Al comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, le parole: “di cui agli articoli 20, comma 2, lettera c), e”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo”.	3. I requisiti di cui al comma 1, lettere b) e d-ter), nonché quelli di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare del beneficiario.
4. La Giunta regionale, con norme regolamentari, stabilisce la disciplina dei requisiti di cui al comma 1 , le modalità di attestazione e di verifica del possesso dei requisiti medesimi, i limiti di ISEE per l'accesso e per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica, nonché le modalità di accertamento della situazione economica e della permanenza dei requisiti per l'assegnazione.		
5. La Giunta regionale sulla base dell'ultima		

variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati può, con proprio atto, aggiornare biennialmente entro il 31 dicembre i limiti di cui al comma 4.		
		Dopo l'articolo 3 dell'atto 130 è inserito il seguente:
Art. 29 ter <i>Riserva di alloggi a favore dei giovani nuclei familiari e famiglie monoparentali</i>		Art. 3-bis (Modificazioni all'articolo 29-ter della l.r. 23/2003)
1. Nel bando di cui all'articolo 30 è stabilita una riserva fino all'8 per cento degli alloggi di ERS da assegnare a favore dei nuclei familiari di cui all' articolo 24, comma 1, lettera c), con priorità per quelli con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni ed in ragione del loro numero.		1. Al comma 1 dell'articolo 29-ter della l.r. 23/2003 le parole: “, di età non superiore a quattro anni” sono abrogate.
2. Nel bando di cui all'articolo 30 è stabilita una riserva fino all'8 per cento degli alloggi di ERS da assegnare a favore dei nuclei familiari costituiti da un unico genitore, con uno o più figli a carico.		
		L'articolo 4 dell'atto 130 è sostituito dal seguente:
ARTICOLO 31 <i>Criteri per la formazione della graduatoria</i>	Art. 4. (Modificazione all'articolo 31 della l.r. 23/2003)	Art. 4 (Modificazioni e integrazione all'articolo 31 della l.r. 23/2003)
1. La Giunta regionale, con norme regolamentari, stabilisce le condizioni soggettive ed oggettive di disagio, nonché i relativi punteggi per la		

formazione della graduatoria, sulla base dei seguenti criteri:		
a) ISEE del nucleo familiare non superiore all'ottanta, al sessanta, al quaranta o al venti per cento del limite massimo vigente per l'accesso: - punti da 1 a 4;		
		1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente:
b) nucleo familiare composto da cinque o più persone, ovvero presenza nel nucleo familiare di minori inferiori ai dieci anni, di anziani superiori ai sessantacinque anni, di persone con disabilità con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento o di minori superiori ai dieci anni in possesso della certificazione di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): - punti da 1 a 4;	1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 23/2003, le parole: “o di minori superiori ai dieci anni” sono soppresse.	b) nucleo familiare composto da cinque o più persone, ovvero presenza nel nucleo familiare di minori e di anziani di età superiore ai sessantacinque anni: – punti da 1 a 4;”.
		2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 23/2003 è inserita la seguente:
		b-bis) presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento o di minori in possesso della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1991, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): - punti da 1 a 4;
		3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente:

c) nucleo familiare composto esclusivamente da anziani superiori ai sessantacinque anni o persone con disabilità, da giovani con non più di quaranta anni, da un solo genitore con uno o più minori a carico: - punti da 1 a 5;		c) nucleo familiare composto esclusivamente da anziani di età superiore ai sessantacinque anni, da persone con disabilità, da giovani con non più di quaranta anni, da un solo genitore con uno o più minori a carico: - punti da 1 a 5;
d) nucleo familiare di recente o prossima costituzione: - punti da 1 a 3;		
e) nucleo familiare che vive in locali impropri, ovvero in alloggio il cui stato di conservazione sia considerato scadente o comunque privo dei servizi essenziali o, nel caso di nucleo familiare con presenza di persone con disabilità con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento, con presenza di barriere architettoniche: - punti da 1 a 3;		
f) nucleo familiare che vive in condizioni di sovraffollamento: - punti da 1 a 3;		
g) nucleo familiare che deve rilasciare l'alloggio occupato a causa di ordinanza di sgombero, di provvedimento esecutivo di sfratto, intimato nell'anno antecedente alla data del bando e non per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione, ovvero di provvedimento di rilascio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro o provvedimento di rilascio forzato di immobile pronunciato dall'autorità giudiziaria: - punti da 1 a 5;		
h) nucleo familiare già collocato in precedenti graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica predisposte dal comune titolare del		

bando: - punti da 1 a 3.		
2. I Comuni individuano eventuali ulteriori criteri e determinano i relativi punteggi da attribuire, complessivamente, fino ad un massimo di punti sei, anche tenendo conto del periodo di residenza anagrafica storica o di attività lavorativa nel territorio regionale. In quest'ultimo caso però il punteggio da attribuire non può superare i punti due.		
3. I Comuni sulla base delle condizioni di disagio, degli ulteriori criteri e dei relativi punteggi di cui ai commi 1 e 2 formulano la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica.		
		Dopo l'articolo 4 dell'atto 130 sono inseriti i seguenti:
Art. 31 bis <i>Commissione per le assegnazioni</i>		Art. 4-bis (Modificazione all'articolo 31-bis della l.r. 23/2003)
1. I Comuni o le Zone sociali tramite il comune capofila al fine dell'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica, istituiscono una Commissione, denominata Commissione per le assegnazioni.		
2. La Commissione per le assegnazioni, di cui al comma 1, è composta nel rispetto di un criterio di rotazione, da cinque membri effettivi, tra i quali un esperto in materie giuridico-amministrative preferibilmente esterno alle amministrazioni comunali, uno designato dall'ATER regionale e uno designato		1. Al comma 2 dell'articolo 31-bis della l.r. 23/2003 la parola: "preferibilmente" è abrogata.

<p>congiuntamente dalle organizzazioni sindacali degli assegnatari ovvero, in caso di mancanza di unanimità, secondo il criterio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni medesime. La Commissione è composta altresì, con le medesime modalità di designazione dei membri effettivi, da un membro supplente dell'esperto in materie giuridico-amministrative, da un membro supplente designato dall'ATER regionale e da un membro supplente designato dalle organizzazioni sindacali.</p>		
<p>3. La Commissione per le assegnazioni dura in carica cinque anni e le relative modalità di funzionamento, ivi compresa la nomina del Presidente, sono stabilite dai Comuni stessi.</p>		
<p>4. La Commissione per le assegnazioni, ogni tre mesi, trasmette alla Giunta regionale, alla competente Commissione consiliare e all'ATER regionale una relazione in merito alla propria attività, con particolare riguardo alle assegnazioni disposte in relazione agli alloggi comunicati come disponibili.</p>		
<p>Art.32 <i>Alloggi da assegnare</i></p>		
<p>1. L'ATER regionale comunica ai Comuni competenti per territorio e alla struttura regionale competente in materia di ERS il numero di alloggi disponibili per l'assegnazione. La comunicazione di disponibilità contiene i dati relativi alle caratteristiche tipologiche degli alloggi ed al loro stato di conservazione e</p>		

manutenzione.		
1 bis. L'ATER regionale comunica altresì ai soggetti di cui al comma 1 gli alloggi non assegnabili per carenza di manutenzione, individuando, per ciascuno di questi, gli interventi indispensabili per renderli abitabili e i relativi costi, nonché una stima dei tempi di realizzazione. Detti alloggi possono essere assegnati previa stipula di apposita convenzione con la quale l'assegnatario si impegna ad anticipare le spese delle manutenzioni, che saranno decurtate dai futuri canoni di locazione previa esibizione dei documenti attestanti la spesa sostenuta e le eventuali certificazioni di conformità e agibilità.		
1 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 bis e, in particolare, in caso di stipula di convenzione con l'assegnatario, individua le tipologie di interventi e manutenzioni che possono essere posti a carico dell'assegnatario medesimo, nonché le modalità di attestazione delle spese sostenute.		
2. Per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata quattro mesi prima della data presunta di ultimazione dei lavori e almeno dieci giorni prima di quella dell'effettiva disponibilità; per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione almeno dieci giorni prima dell'effettiva disponibilità		
3. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione		

di disponibilità degli alloggi di cui al comma 1 i Comuni, in caso di mancata assegnazione dovuta a causa diversa dalla inabitabilità o dall'attivazione delle procedure di cui al comma 6, versano, su richiesta dell'ATER regionale, il canone di locazione di cui all' articolo 43.		
4. Decorso inutilmente sessanta giorni dal termine di cui al comma 3, senza che i Comuni abbiano provveduto all'assegnazione, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo ai sensi dell' articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).		
5. I Comuni, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all' articolo 30, comma 6 , comunicano alla Giunta regionale e al comune capofila della Zona sociale di appartenenza, l'eventuale disponibilità di alloggi eccedenti rispetto al numero di domande in graduatoria ovvero la carenza di alloggi rispetto alle domande in graduatoria.		
6. I Comuni appartenenti alla medesima Zona sociale, al fine di fornire una soluzione abitativa ai nuclei familiari collocati nelle relative graduatorie, successivamente alla comunicazione di cui al comma 5 stipulano apposite intese fra loro.		
7. I comuni possono destinare alle intese di cui al comma 6 un massimo del settanta per cento degli alloggi annualmente disponibili. I comuni che hanno messo a disposizione il proprio patrimonio		

abitativo beneficino delle premialità di cui all' articolo 2, comma 3, lettera h).		
8. I Comuni possono assegnare a favore di nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all' articolo 29 gli alloggi di ERS pubblica disponibili per carenza di domanda o per rinuncia da parte degli aventi titolo collocati in graduatoria.		
9. Le assegnazioni previste al comma 8 sono disciplinate dai Comuni, hanno validità sino all'approvazione di una nuova graduatoria e non possono comunque eccedere la durata di anni quattro.		
Art. 34 <i>Assegnazioni per emergenza abitativa</i>		Art. 4-ter (Modificazioni e integrazione all'articolo 34 della l.r. 23/2003)
1. I Comuni possono fornire una soluzione abitativa a nuclei familiari che versano in condizioni di grave emergenza assegnando loro alloggi di ERS, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 30		1. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 23/2003 la parola: "possono" è sostituita dalle seguenti: "con popolazione superiore ai 5.000 abitanti sono tenuti a".
		2. I commi 2 e 2 bis dell'articolo 34 della l.r. 23/2003 sono sostituiti dai seguenti:
2. Salvo quanto previsto al comma 2 bis, le assegnazioni di cui al comma 1 non possono superare il trenta per cento della disponibilità alloggiativa annuale di ciascun comune, comunicata dall'ATER regionale ai sensi dell' articolo 32, comma 1		2. Le assegnazioni di cui al comma 1 devono essere comprese tra il dieci per cento e il trenta per cento della disponibilità alloggiativa annuale di ciascun Comune con popolazione pari o superiore ai 15.000 abitanti, comunicata dall'ATER regionale ai sensi dell'articolo 32, comma 1.
2 bis. Per i Comuni con popolazione inferiore a		2-bis. Le assegnazioni di cui al comma 1 devono

5.000 abitanti è ammessa la riserva, per le finalità di cui al comma 1 , di almeno un alloggio in deroga alla percentuale di cui al comma 2 .		essere comprese tra il cinque per cento e il trenta per cento della disponibilità alloggiativa annuale di ciascun Comune con popolazione compresa tra i 5.000 abitanti e i 14.999 abitanti, comunicata dall'ATER regionale ai sensi dell'articolo 32, comma 1.
		3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 34 della l.r. 23/2003 è inserito il seguente:
		2-ter. I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono fornire una soluzione abitativa a nuclei familiari che versano in condizioni di grave emergenza assegnando loro alloggi di ERS, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 30.
3. Le condizioni di emergenza sono individuate dai Comuni[. Tra queste devono comunque essere inclusi:		
a) sfratti esecutivi non prorogabili e non intimati per inadempienza contrattuale, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica;		
b) ordinanze di sgombero, emesse in data non anteriore a tre mesi;		
c) sistemazione di profughi o di emigrati che intendono rientrare nel comune trasferendovi la residenza;		
d) trasferimento per motivi di ordine pubblico di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e al Corpo di polizia penitenziaria;		
e) sistemazione di soggetti fruitori di intervento		

socio - terapeutico gestito dai Servizi sociali del Comune o dell'ASL;		
f) sistemazione di locatari o proprietari di alloggi ricompresi in programmi urbani complessi che beneficino di contributo pubblico e che richiedono il rilascio dell'abitazione per interventi di recupero o demolizione e ricostruzione.		
		4. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 23/2003 sono inserite le seguenti:
		f-bis) sistemazione di donne vittime di violenza che abbiano intrapreso un percorso di presa in carico presso i Servizi di cui al Titolo III, Capo V, della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini) e per le quali i Servizi stessi abbiano segnalato una particolare situazione di urgenza non altrimenti risolvibile;
		f-ter) sistemazione di persone vittime di atti di discriminazione e violenza, determinati in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, che abbiano intrapreso un percorso personalizzato presso i centri di ascolto di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 aprile 2017, n. 3 (Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere) e per le quali i centri stessi abbiano segnalato una particolare situazione di urgenza non altrimenti risolvibile;
		f-quater) decreto di trasferimento emesso

		all'esito di procedura esecutiva immobiliare di cui all'articolo 586 del Codice di procedura civile, con contestuale ingiunzione di rilascio dell'immobile venduto a carico del proprietario esecutato avente residenza anagrafica nell'immobile stesso.
4. I comuni, nel caso di condizioni di emergenza abitativa causate da gravi eventi, possono richiedere l'autorizzazione regionale ad assegnare alloggi di ERS pubblica in deroga al limite stabilito al comma 2.		5*. Al comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 23/2003 le parole: "al limite stabilito al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai limiti stabiliti ai commi 2, 2-bis e 2-ter".
5. Nel caso in cui i beneficiari non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 , le assegnazioni di cui al presente articolo sono effettuate a titolo provvisorio, per la durata dello stato di bisogno, e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a due anni. Il canone di locazione è calcolato sulla base di quanto disposto dall' articolo 44, comma 1, lettera c).		
6. Le assegnazioni di cui al comma 3, lettera f) sono provvisorie, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni. Il canone di locazione è calcolato, sulla base della normativa regionale che disciplina la materia, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2, comma 3 della legge n. 431/1998.		
7. Le assegnazioni di cui al comma 3, lettera e) permangono per la durata dello stato di bisogno. Le modalità di utilizzo e di manutenzione degli alloggi, nonché di pagamento del canone di locazione, che deve essere corrisposto all'ATER regionale dai Comuni, sono disciplinate nella		

convenzione all'uopo stipulata tra gli stessi.		
Art. 34 ter <i>Riserva di alloggi a favore delle donne vittime di violenza in famiglia</i>		Art. 4-quater (Modificazione all'articolo 34-ter della l.r. 23/2003)
1. I Comuni, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 29 e a quanto stabilito dall' articolo 30, possono riservare gli alloggi di ERS, fino all'8 per cento della disponibilità alloggiativa annuale, da assegnare a favore delle donne, con figli minori a carico, vittime di violenza in famiglia o di crimini domestici, che abbiano intrapreso un percorso personalizzato presso i Servizi di cui al Titolo III, Capo V, della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini) e che versino nella urgente necessità, adeguatamente documentata, di lasciare la propria abitazione familiare ovvero di non farvi rientro.		1. I Comuni, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 29 e a quanto stabilito dall'articolo 30, possono riservare gli alloggi di ERS, fino all'8 per cento della disponibilità alloggiativa annuale, da assegnare a favore delle donne, anche con figli minori a carico, vittime di violenza in famiglia o di crimini domestici, che abbiano intrapreso un percorso personalizzato presso i Servizi di cui al Titolo III, Capo V, della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini).
2. Ai fini di cui al comma 1 gli alloggi sono assegnati previa apposita intesa tra i Comuni, l'ATER regionale e i soggetti della Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne di cui all' articolo 33 della l.r. 14/2016.		2. Ai fini di cui al comma 1, gli alloggi sono assegnati tramite attribuzione degli stessi ai soggetti della Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne di cui all'articolo 33 della l.r. 14/2016, previa apposita intesa tra i Comuni e gli stessi soggetti della Rete. L'intesa disciplina delle modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo, nonché le condizioni familiari ed economiche, e i relativi criteri		

preferenziali, per l'accesso e per la permanenza negli alloggi di cui al comma 1.		
		Art. 4-quinquies (Integrazione alla l.r. 23/2003)
		1. Dopo l'articolo 34-ter della l.r. 23/2003 è inserito il seguente articolo:
		Art. 34-quater (Riserva di alloggi in favore delle persone con disabilità)
		1. I Comuni, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 29 e a quanto stabilito dall'articolo 30, possono riservare gli alloggi di ERS, fino al 3 per cento della disponibilità alloggiativa annuale, da assegnare a favore delle persone con disabilità nell'ambito dei progetti di vita individuale personalizzati e partecipati di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), al fine di individuare appropriate soluzioni abitative, anche mediante forme di abitare supportato o di co-housing, per favorire la libertà della persona con disabilità di scegliere dove vivere, secondo quanto previsto all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo.
		2. Ai fini di cui al comma 1 l'assegnazione degli alloggi può avvenire anche tramite attribuzione degli stessi alle Aziende Unità Sanitarie Locali e

		agli enti del Terzo settore, previa, in ogni caso, apposita intesa tra i Comuni, le stesse Aziende Unità Sanitarie Locali e gli enti del Terzo settore con specifica competenza nella costruzione dei progetti di vita.
		3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo, nonché le condizioni familiari ed economiche, e i relativi criteri preferenziali, per l'accesso e per la permanenza negli alloggi di cui al comma 1.
Art. 35 <i>Mobilità</i>		Art. 4-sexies (Modificazioni e integrazioni all'articolo 35 della l.r. 23/2003)
1. Gli assegnatari degli alloggi di ERS pubblica possono richiedere il trasferimento in altro alloggio nel caso in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni:		
a) sopravvenute variazioni del nucleo familiare che determinano il sottoutilizzo o il sovraffollamento dell'alloggio;		
b) inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita o di salute, con particolare riferimento alla presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e di anziani;		
c) necessità di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura e di assistenza.		
		1. Il comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:
2. I Comuni, d'intesa con l'ATER regionale,		2. L'ATER regionale è deputata all'attuazione

disciplinano le procedure per attuare la mobilità volontaria di cui al comma 1 prevedendo, in ogni caso, l'emanazione di bandi con cadenza almeno biennale e modalità di raccordo con le graduatorie di cui all' articolo 30.		delle procedure di mobilità volontaria di cui al comma 1 prevedendo l'emanazione di bandi che tengano conto della capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, della presenza di minori, anziani e di persone con disabilità. Trova in ogni caso applicazione il limite stabilito all'articolo 32-bis, comma 3.
		2. Dopo il comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003 è inserito il seguente:
		2-bis. Ai fini di cui al comma 2 l'ATER regionale predispone apposito regolamento con cui disciplina le procedure di mobilità volontaria individuando, in accordo con i Comuni interessati, un alloggio diverso con caratteristiche idonee alle esigenze del nucleo familiare dell'assegnatario richiedente. L'assegnatario che abbia ottenuto il trasferimento ai sensi del comma 1 non può ulteriormente beneficiarne per i successivi cinque anni.
3. Qualora sono presenti condizioni di sottoutilizzo dell'alloggio assegnato con standard uguale o superiore al limite stabilito dall' articolo 32 bis, comma 3, i Comuni dispongono d'ufficio la mobilità individuando, in sostituzione, un alloggio con caratteristiche idonee alle esigenze del nucleo familiare.		3. Al comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003 la parola: “sono” è sostituita dalla seguente: “siano”.
4. Nel caso di assegnatari ricompresi nell'area di protezione sociale di cui all' articolo 44, comma 1, lettera a) gli oneri economici derivanti dal trasferimento sono a carico dei Comuni		4. Al comma 4 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003 dopo la parola: “trasferimento” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 3”

competenti per territorio.		
5. Qualora l'assegnatario rifiuti il trasferimento d'ufficio nell'alloggio assegnato ai sensi del comma 3, dalla data del provvedimento di trasferimento viene applicato un canone di locazione determinato sulla base di quanto disposto dall' articolo 44, comma 1, lettera c) .		
6. L'ATER regionale dispone d'ufficio, dandone comunicazione ai Comuni competenti per territorio, la mobilità finalizzata al trasferimento temporaneo di assegnatari di alloggi di ERS pubblica sottoposti a ristrutturazione. In tali casi è garantita la possibilità di rientrare nell'alloggio ristrutturato alla fine dei lavori. Le spese di trasloco nell'alloggio provvisorio e quelle per il rientro in quello originario sono a carico dell'ATER regionale.		
Art. 36 <i>Partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi</i>		Art. 4-quater (Integrazione all'articolo 36 della l.r. 23/2003)
1. L'ATER regionale, anche nel rispetto di quanto previsto dall' art. 1129 del codice civile, favorisce l'autogestione, da parte degli assegnatari, per la gestione di beni e servizi condominiali, nonché per la piccola manutenzione ordinaria delle parti comuni, fornendo l'assistenza legale, tecnica ed amministrativa necessaria alla costituzione degli organi dell'autogestione stessa e supportandone, ove necessario, il funzionamento.		
2. Ai fini del presente articolo per autogestione si intende, in particolare, il soggetto giuridico che		

gestisce in autonomia i beni e i servizi condominiali nonché le parti comuni degli alloggi di ERS di esclusiva proprietà dell'ATER regionale ovvero di esclusiva proprietà dei Comuni.		
3. Per le finalità di cui al comma 1 l'ATER regionale predispone apposito regolamento che, nel rispetto di quanto previsto dal codice civile in materia di condominio, definisce anche le modalità di funzionamento dell'autogestione, nonché le modalità di ripartizione dei corrispettivi per gli amministratori esterni e delle spese necessarie per l'autogestione medesima.		
4. Qualora l'autogestione deliberi l'affidamento ad amministratori esterni delle attività di cui al comma 1, l'incarico deve essere conferito previa sottoscrizione di apposita convenzione e il professionista deve essere individuato all'interno di un apposito elenco istituito dall'ATER regionale con il necessario supporto delle organizzazioni sindacali degli assegnatari e tenuto e aggiornato nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.		1. Al comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 23/2003, dopo le parole "all'interno di" sono inserite le seguenti: "una terna di nominativi selezionati da".
5. Qualora sussistano casi di impedimento alla ordinaria attività di autogestione, l'ATER regionale può revocare il mandato all'amministratore in carica, riservandosi ogni diritto e azione nei confronti dell'operato dello stesso, e affidare la gestione ad altro professionista esterno scelto nell'elenco di cui al comma 4 .		
6. L'ATER regionale garantisce l'accesso a tutte		

le informazioni in suo possesso attinenti alla gestione. Il diritto all'informazione sulle spese d'investimento e su quelle correnti è garantito anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari.		
Art. 39 Decadenza dall'assegnazione		Art. 4-septies (Modificazioni all'articolo 39 della l.r. 23/2003)
1. La decadenza dall'assegnazione è disposta dai Comuni, anche su richiesta dell'ATER regionale, nei casi in cui l'assegnatario o un altro componente il nucleo familiare:		
a) abbia abbandonato l'alloggio, senza gravi motivi, per un periodo di tempo superiore a tre mesi, ovvero abbia sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio o ne abbia mutato la destinazione d'uso;		
b) abbia usato o abbia consentito a terzi di utilizzare l'alloggio, le sue pertinenze o le parti comuni, per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari, della pubblica sicurezza o della polizia locale;		
c) abbia causato gravi danni all'alloggio o alle parti comuni dell'edificio, fermo restando l'obbligo di risarcimento dei danni e il rimborso delle spese per il ripristino;		
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all' articolo 29 , commi 2 e 3, salvo quanto previsto ai commi 1 bis e 1 ter		
e) abbia un ISEE superiore al limite per la		

permanenza negli alloggi di ERS pubblica stabilito dalle norme regolamentari di cui all' articolo 29, comma 4 , per tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni;		
f) non abbia prodotto anche per un anno solamente la documentazione richiesta per l'accertamento della situazione economica del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza;		
g) abbia eseguito opere sulle parti comuni del fabbricato in cui è situato l'alloggio assegnato, o nell'area di pertinenza del fabbricato predetto senza il prescritto titolo abitativo. È fatta salva l'eventuale sanatoria nei termini di legge e la rimozione dell'abuso entro il termine disposto dal Comune.		
g bis) si sia reso moroso ai sensi dell' articolo 40, comma 1 , lettere a), b) e c);		
g ter) abbia commesso violazioni del contratto di locazione e del regolamento dell'ATER regionale per l'uso degli alloggi secondo quanto previsto all' articolo 39 bis, comma 4 ;		
g quater) abbia messo in atto un allacciamento abusivo alle utenze elettriche, idriche, energetiche e telefoniche;		
g quinquies) venga colto, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro nero o irregolare;		
g sexies) abbia acquistato, successivamente all'assegnazione, titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato		

alle esigenze del nucleo familiare pur se, in fase di avvio del procedimento di decadenza, abbia provveduto all'alienazione dei diritti suindicati;		
g) septies) abbia riportato condanna penale definitiva per il reato di cui all' articolo 731 del codice penale concernente la violazione dell'obbligo di istruzione elementare.		1. La lettera g-septies) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 23/2003 è abrogata.
1 bis. In caso di perdita dei requisiti di cui agli articoli 20, comma 2, lettera c) e 29, comma 1, lettera c), nella sola ipotesi in cui nel nucleo familiare dell'assegnatario siano presenti uno o più figli minori i Comuni possono procedere all'assegnazione dell'alloggio ad altro componente del nucleo familiare che ne abbia i requisiti, purché genitore o tutore dei figli minori medesimi, anche se non compreso nel nucleo familiare individuato al momento dell'assegnazione originaria.		2. Al comma 1-bis dell'articolo 39 della l.r. 23/2003 le parole: “e 29, comma 1, lettera c),” sono abrogate.
1 ter. In caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1 bis, inoltre, i Comuni possono procedere all'assegnazione dell'alloggio ad altro componente del nucleo familiare che ne abbia i requisiti nei casi di situazioni di particolare fragilità determinate dalla presenza nel nucleo familiare di anziani, di persone con disabilità o in caso di sussistenza di altre situazioni di grave disagio sociale, economico o familiare.		
1 quater. La decadenza dall'assegnazione di cui al comma 1 è disposta anche secondo quanto previsto all' articolo 3 bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della		

violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 , per gli autori di delitti di violenza domestica. In tal caso ai componenti del nucleo familiare dell'assegnatario condannato si applica quanto previsto all' articolo 33, comma 1.		
1 quinquies. I Comuni possono prevedere ulteriori casi in cui viene dichiarata la decadenza ai sensi del comma 1.		
2. La decadenza è dichiarata dai Comuni con provvedimento assunto, in contraddittorio con l'interessato, entro trenta giorni dall'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1.		
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 bis, 1 ter e 1 quater secondo periodo, la dichiarazione di decadenza comporta la risoluzione di diritto del contratto. Il provvedimento ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell'alloggio, non è soggetto a graduazioni o proroghe, fatto salvo quanto previsto al comma 4 , e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio.		
4. In deroga a quanto previsto al comma 3 i Comuni possono concedere una dilazione non eccedente sei mesi per il rilascio dell'alloggio, in presenza di documentate condizioni di disagio familiare.		
5. Il mancato rilascio dell'alloggio alla data		

stabilita nella dichiarazione di decadenza comporta il pagamento del canone di locazione di cui all' articolo 44, comma 1, lettera c) e di una somma, a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, da corrispondere ai Comuni, stabilita nella misura variabile da 3 a 12 mensilità del canone già corrisposto.		
6. I Comuni possono promuovere, d'intesa con l'ATER regionale[393] , appositi programmi per la realizzazione di abitazioni in locazione o in proprietà, da destinare prioritariamente ai soggetti dichiarati decaduti ai sensi del comma 1, lettere d), e), f) e g).		
		Art. 4-quinquies (Disposizioni attuative)
		1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta la deliberazione di cui al comma 6 dell'articolo 32.1 della l.r. 23/2003, come inserito dalla presente legge, in ordine alle modalità di attuazione degli interventi di autorecupero.
		Art. 4-octies (Disposizioni attuative, transitorie e sulla decorrenza dell'efficacia)
		1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
		a) procede ad adeguare le disposizioni attuative di cui all'articolo 24-ter della l.r. 23/2003 a quanto previsto dalle modifiche introdotte dalla presente legge agli articoli 20 e 20 bis della

		medesima l.r. 23/2003;
		b) procede ad adeguare le norme regolamentari di cui all'articolo 29, comma 4, della l.r. 23/2003 a quanto previsto dalle modifiche introdotte dalla presente legge allo stesso articolo 29 della medesima l.r. 23/2003;
		c) procede ad adeguare le norme regolamentari di cui all'articolo 31, comma 1, della l.r. 23/2003 a quanto previsto dalle modifiche introdotte dalla presente legge allo stesso articolo 31 della medesima l.r. 23/2003;
		d) procede ad adeguare la deliberazione di cui all'articolo 34-ter, comma 3, della l.r. 23/2003 a quanto previsto dalle modifiche introdotte dalla presente legge allo stesso articolo 34-ter, comma 1, della medesima l.r. 23/2003;
		e) adotta la deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 34-quater della l.r. 23/2003, come inserito dalla presente legge, in ordine alle modalità di attuazione dell'assegnazione degli alloggi di ERS in favore delle persone con disabilità.
		2. I procedimenti amministrativi relativi agli interventi di cui ai Titoli II e III della l.r. 23/2003, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a compimento secondo quanto previsto dagli articoli 20 e 20 bis della l.r. 23/2003 nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla presente legge.
		3. Le disposizioni modificative apportate dalla presente legge all'articolo 29 della l.r. 23/2003

		trovano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di adeguamento di cui al comma 1, lettera b).
		4. Le disposizioni modificative apportate dalla presente legge all'articolo 31 della l.r. 23/2003, trovano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di adeguamento di cui al comma 1, lettera c).
		5. Le modifiche introdotte dalla presente legge all'articolo 31-bis della l.r. 23/2003 trovano efficacia a decorrere dalla scadenza delle Commissioni, di cui al medesimo articolo 31-bis, in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
		6. La disposizione di cui all'articolo 34-quater della l.r. 23/2003, come inserito dalla presente legge, trova efficacia a decorrere dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, lettera e).
		7. L'ATER regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di cui al comma 2-bis dell'articolo 35 della l.r. 23/2003, come inserito dalla presente legge.
		8. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003, come modificato dalla presente legge, trova efficacia a decorrere dalla scadenza dei bandi adottati dai Comuni ai sensi del medesimo comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003 nella versione previgente alle modifiche introdotte con la

		presente legge e, comunque, non prima dell'adozione da parte dell'ATER regionale del relativo regolamento attuativo di cui al comma 7.
		9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i bandi per l'assegnazione degli alloggi di ERS di cui all'articolo 30 della l.r. 23/2003 sono indetti dai Comuni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di adeguamento di cui al comma 1, lettere b) e c).
		10. Le graduatorie vigenti o in corso di formazione alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono comunque efficaci per un periodo di tempo non superiore a due anni dalla data di approvazione delle graduatorie medesime.
	Art. 5 (Clausola di invarianza finanziaria)	
	1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	